

FONDI TRUTTURALI EUROPEI 2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

FSE POR CAMPANIA 2014 - 2020 Ministero dell'Istruzione, dell'Università, della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale San Nicola

Via A. Salsano - 84013 - CAVA DE' TIRRENI (SA)

CM.: saic8b2008 - CF/P.IVA 95178980652

PEO: saic8b2008@istruzione.it - PEC saic8b2008@pec.istruzione.it Tel. 089 2966818 - 819 - www.icsannicola.edu.it

Codice Univoco: WCLAK4



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "S. NICOLA"-CAVA DEI TIRRENI

Prot. 0000222 del 13/01/2020

06-08 (Uscita)

REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER LA CONCESSIONE OD ASSENSO IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO l'art. 38 del Decreto Interministeriale n. 129/2018 che attribuisce all'istituzione scolastica la facoltà di concedere a terzi l'uso temporaneo e precario dei locali scolastici;

VISTI gli artt. 10, comma 6, 94, comma 5, e 96 del T.U. 16/4/94, n. 297;

VISTO l'art. 43 del Decreto Interministeriale n. 129/2018 in base al quale il Consiglio d'Istituto è chiamato ad esprimere criteri ed i limiti entro cui il Dirigente scolastico può svolgere l'attività negoziale prevista dalla stessa disposizione;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

RITENUTA l'opportunità di fissare i criteri e le modalità per la concessione in uso dei locali scolastici;

DELIBERA

di approvare il seguente Regolamento che disciplina la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici a norma dell'art. 38 del D. I. n. 129/2018.

ART. 1- PRINCIPI

Con riferimento alla normativa sopra richiamata, si enunciano i seguenti principi fondamentali:

- 1. Le istituzioni scolastiche possono concedere a terzi l'utilizzazione temporanea dei locali dell'edificio scolastico, nel rispetto di quanto previsto nella delibera di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d) a condizione che ciò sia compatibile con finalità educative, formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti delle istituzioni medesime.
- 2. La concessione in uso dei locali dell'edificio scolastico può avvenire anche nei periodi di sospensione dell'attività didattica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 22, della legge n. 107 del 2015. nel valutare le richieste, si determinano le priorità secondo i criteri indicati all'art. 2.
- 3. Il concessionario assume gli obblighi di custodia dei locali ricevuti e dei beni ivi contenuti ed è gravato in via esclusiva di ogni responsabilità connessa alle attività che svolge nei predetti locali,

con riferimento agli eventuali danni arrecati a persone, a beni, nonché alle strutture scolastiche. Il concessionario assume, altresì, l'obbligo di sostenere le spese connesse all'utilizzo dei locali.

4. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, i locali dell'edificio scolastico possono essere concessi esclusivamente per utilizzazioni precarie e di carattere sporadico e previa stipulazione, da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo.

ART. 2 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civica. I contenuti dell'attività o dell'iniziativa proposta saranno valutati in base ai seguenti criteri di assegnazione:

attività di istruzione e di formazione coerenti col PTOF che contribuiscono all'arricchimento civile, culturale e psicofisico della comunità scolastica, valutando opportunamente i contenuti dell'attività o iniziativa proposte;

iniziative volte alla piena integrazione di alunni in particolare situazione di disagio e rivolti a tutta la comunità scolastica;

attività che perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscono all'arricchimento sociale, civile e culturale della comunità scolastica;

attività che favoriscono i rapporti fra l'Istituzione scolastica e il contesto culturale, sociale ed economico del territorio locale (D.P.R. n. 275/99) e le interazioni con il mondo del lavoro.

Nell'uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le prioritarie esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell'ambito scolastico e della formazione.

Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica e quelle rientranti nell'offerta formativa facente capo a questa Istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo da parte di concessionari esterni, la cui attività non dovrà interferire con quelle scolastiche né recare alcun pregiudizio a dette attività né più, in generale, al buon funzionamento dell'Istituto.

ART.3 - DOVERI DEL CONCESSIONARIO.

In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente;
- osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza;
- garantire la vigilanza interna ed esterna, impedendo l'accesso a persone non autorizzate;
- sospendere immediatamente l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte della stessa istituzione scolastica;
- lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire lo svolgimento delle attività didattiche;
- segnalare tempestivamente all'Istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali;
- risarcire eventuali danni a strutture o attrezzature;
- provvedere alla stipula di una fideiussione assicurativa che copra danni a persone e/o a cose durante l'utilizzo dei locali come previsto dal D. I. n. 129/2018, all'art. 38, comma 4;
- assumersi ogni responsabilità derivante dall'inosservanza di quanto dinanzi stabilito.

ART. 4 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO.

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi.

L'istituzione scolastica ed il Comune devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità patrimoniale, civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa e adottando altre misure cautelative.

ART. 5 - FASCE ORARIE DI UTILIZZO

L'uso dei locali può essere richiesto esclusivamente in orari non coincidenti con le ordinarie attività concordare con l'Istituzione scolastica, in cui sarà svolta l'attività.

Nel caso sia prevista spesa aggiuntiva per l'ente proprietario dei locali (ad esempio il riscaldamento dei locali richiesti) va acquisita da parte del concessionario specifica autorizzazione da parte dell'Ente Proprietario.

ART. 6 - USI INCOMPATIBILI

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di apportare qualunque modifica dei locali senza l'autorizzazione dell'Istituzione scolastica e del Comune. È vietato l'uso dei locali per attività di pubblico spettacolo in genere e con pubblico a pagamento. Non sono consentite attività legate alle campagne di promozione politica.

ART. 7- DIVIETI PARTICOLARI

È vietato fumare all'interno dei locali e negli spazi esterni di pertinenza dell'Istituzione scolastica. È vietato l'accesso a locali non specificatamente richiesti; è vietato l'utilizzo di materiali e attrezzature non specificatamente richiesti. È vietata l'installazione di strutture fisse o di altro genere, se non autorizzate dall'Istituzione scolastica. È vietato lasciare, all'interno dei locali, attrezzi e quant'altro possa pregiudicare la sicurezza dell'edificio e, comunque, l'Istituzione scolastica è esente dalla loro custodia. L'inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l'assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità.

ART. 8- PROCEDURA PER LA CONCESSIONE.

Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all'istituzione scolastica almeno 10 gg. prima della data di uso e dovranno contenere, oltre all'indicazione del soggetto richiedente e il preciso scopo della richiesta, anche le generalità della persona responsabile, l'assunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento. Il Dirigente scolastico, nel procedere alla concessione, verificherà se la richiesta è compatibile con le norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita. Se il riscontro sarà negativo dovrà comunicare tempestivamente il diniego della concessione; se il riscontro sarà positivo dovrà comunicare al richiedente, anche per le vie brevi, l'assenso all'utilizzo dei locali, dandone comunicazione al Consiglio di Istituto alla prima seduta utile.

Richieste di particolare complessità saranno, comunque, vagliate dal Consiglio di Istituto.

ART. 9 - PROVVEDIMENTO CONCESSORIO

Il provvedimento concessorio o di assenso disposto dal Dirigente scolastico dovrà contenere: le condizioni cui è subordinato l'uso dei locali;

l'esonero di responsabilità dell'istituzione scolastica, del Dirigente scolastico e dell'ente locale proprietario per l'uso dei locali nonché per il rimborso e la riparazione di eventuali danni provocati per colpa o negligenza.

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica.

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19 dicembre 2019 con delibera n. 19

Il Presidente del Consiglio di Circolo Sig. ^{ra} Patrizia Trabucco Il Dirigente scolastico Dott.ssa Raffaelina Trapanese